

**DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**  
**UFFICIO AFFARI GENERALI**  
SEZIONE ACQUISTI E CONTRATTI

Allegato A) - Prot. come da segnatura

**Procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lettera a) D.L. n. 76/2020, convertito in legge con  
modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. n. 120/2020 per l'affidamento della fornitura  
biennale di materiale igienico sanitario per gli Uffici liguri della DTII Liguria, Piemonte e  
Valle d'Aosta – RdO MePA**

**CAPITOLATO TECNICO**

**CIG Z80339EB54**

**ART. 1 – Oggetto della fornitura**

Il presente documento disciplina la fornitura di materiale igienico sanitario di consumo a ridotto impatto ambientale (c.p.v. 33760000-5, 33711900-6), comprensivo di comodato d'uso dei relativi distributori con annesso servizio di installazione, disinstallazione, ricollocazione, sostituzione e manutenzione degli stessi, in conformità a quanto prescritto all'art. 34 D.Lgs. n. 50/2016 e nelle specifiche tecniche contenute nei "Criteri Ambientali Minimi" adottati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti a uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti, adottati con D.M. 29 gennaio 2021 (G.U. n. 42 del 19/2/2021).

Oggetto della fornitura sono i beni riportati nell' "Elenco prodotti" di cui alla seguente tabella n.1 e il comodato d'uso dei relativi distributori, nelle quantità di seguito indicativamente riportate. L'operatore economico interessato dovrà proporre offerta per tutti i prodotti elencati.

**Tabella n. 1 "Elenco prodotti"**

	<b>Prodotto</b>	<b>Unità di Misura</b>	<b>Quantità PRESUNTA</b>
1	Rotoloni carta asciugamani in ovatta di cellulosa per dispensatori a taglio automatico, grammatura (gr/mq velo) = 21-24, n. 2 veli, lunghezza rotolo da 150 a 250 metri. ECOLABEL	metro	809.600

2	Carta igienica maxi rotoli jumbo, ovatta di cellulosa, grammatura minima (gr/mq velo) = 21-24, n. n. 2 veli, lunghezza minima rotolo 350 metri. ECOLABEL	metro	1.904.000
3	Bobine industriali in carta, materiale ovatta di cellulosa, grammatura (gr/mq velo)= 21 - 24, n. 2 veli, lunghezza minima rotolo 240 metri, diametro animella di cartone interna da 7,5 a 8 cm oppure perno metallico interno diametro 1,8 cm. ECOLABEL	metro	15.360
4	Asciugamani piegati a Z . ECOLABEL	asciugamano	450.000
5	Sapone lavamani - tanica 5 kg. ECOLABEL	tanica	417

**Dispensatori da fornire in comodato gratuito  
(per le sedi di installazione, si veda l'Allegato n. 1 al Capitolato tecnico)**

- n. 124 distributori per carta asciugamani a rotoloni;
- n. 11 distributori per carta asciugamani a pacchetti;
- n. 159 distributori per rotoli di carta igienica maxi jumbo;
- n. 139 distributori per sapone liquido lavamani a riempimento.

Le quantità indicate nel “Dettaglio economico” sono determinate ai soli fini della individuazione della base d’asta e della valutazione delle offerte economiche e **non sono vincolanti ai fini contrattuali. Esse infatti rappresentano un’indicazione di massima del fabbisogno stimato e la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquistare singoli prodotti in quantità maggiori o minori, senza che l’Aggiudicatario possa avanzare alcuna eccezione o richiesta di compensi maggiori rispetto a quelli contrattualmente previsti né indennizzi o risarcimenti.**

L’acquisto dei prodotti avverrà a seguito di emissione di singoli Ordini di Fornitura per soddisfare le necessità delle sedi di questa Stazione Appaltante.

L’installazione dei dispensatori dovrà avvenire secondo modalità concordate tra l’Aggiudicatario e la Stazione Appaltante, in modo da assicurare la necessaria continuità della fornitura rispetto al precedente contratto.

In alcune sedi, infatti, sarà necessario attendere l’esaurimento delle scorte di prodotti presenti, mentre in altre sedi sarà necessario installare i dispenser in occasione della prima fornitura.

Analoga collaborazione dovrà essere prestata al momento della scadenza del contratto per la disinstallazione e il ritiro dei dispensatori, concordando i tempi con gli uffici al fine di consentire l’esaurimento delle scorte.

## **ART. 2 – Valore della fornitura**

L'importo a base di gara ammonta a **38.600,00 (trentottomilaseicento/00)** IVA esclusa, oneri per la sicurezza e interferenziali pari a zero.

Il suddetto importo è da intendersi comprensivo delle spese per le operazioni di imballaggio, trasporto e consegna al piano, da eseguirsi nei termini e con le modalità previste nel presente Capitolato, nonché per tutti gli oneri indicati nel presente documento e nel Disciplinare di gara a carico dell'Aggiudicatario, compreso il comodato d'uso dei relativi distributori con annesso servizio di installazione, disinstallazione, ricollocazione, sostituzione e manutenzione.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 106 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 "*Codice dei contratti pubblici*" (di seguito D.Lgs. n. 50/2016), l'importo aggiudicato potrà subire oscillazioni, a seconda delle effettive prestazioni rese, entro il limite del quinto.

## **ART. 3 – Durata della Fornitura**

Il contratto avrà validità biennale con decorrenza dalla data della stipula, fatta salva, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, la possibilità di prosecuzione della fornitura per ulteriori sei mesi alle medesime condizioni per un importo non superiore al 25% (quota semestrale) oltre IVA dell'importo contrattuale.

## **ART. 4 – Specifiche Tecniche della Fornitura**

### **4.1 Dispensatori**

**Dispensatore di asciugamani a rotolo**, con sistema di taglio automatico, fissaggio a muro, materiale antiurto e facilmente lavabile, rotolo di carta chiuso nell'apparecchio in modo da evitare manipolazioni, serratura o analogo sistema di chiusura.

**Dispensatore di carta igienica rotolo maxi jumbo**, con fissaggio a muro, materiale antiurto e facilmente lavabile, provvisto di dispositivo per taglio carta (oppure la carta dovrà essere pretagliata), rotolo di carta chiuso nell'apparecchio in modo da evitare manipolazioni, serratura o analogo sistema di chiusura.

**Dispensatore di asciugamani piegati a Z:** con fissaggio a muro, materiale antiurto e facilmente lavabile, asciugamani chiusi nell'apparecchio in modo da evitare manipolazioni, serratura o analogo sistema di chiusura.

**Dispensatore di sapone**, con fissaggio a muro, a riempimento con capacità 800/1500 ml, materiale antiurto e facilmente lavabile, serratura o analogo sistema di chiusura;

L'installazione dei suddetti apparecchi dovrà avvenire secondo modalità che saranno concordate tra l'Aggiudicatario e la Stazione Appaltante, in modo da assicurare la necessaria continuità della fornitura rispetto al precedente contratto.

In alcune sedi, infatti, sarà necessario attendere l'esaurimento delle scorte di prodotti presenti, mentre in altre sedi sarà necessario installare i dispenser in occasione della prima fornitura.

Analoga collaborazione dovrà essere prestata al momento della scadenza del contratto per la disinstallazione e il ritiro degli stessi, concordando i tempi con gli uffici al fine di consentire l'esaurimento delle scorte.

#### **4.2 Rotoloni carta asciugamani Ecolabel o equivalenti**

Rotoloni carta asciugamani in ovatta di cellulosa per dispensatori a taglio automatico, grammatura (gr/mq velo) = 21-24, n. 2 veli, lunghezza rotolo da 150 a 250 metri.

I prodotti offerti devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, oppure devono essere costituiti da polpa di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e/o per almeno il 70% riciclata, in possesso della certificazione *Programme for Endorsement of Forest Certification schemes* (PEFC® Recycled, “Riciclato PEFC®”, certificato PEFC®) o dell’etichetta *Remade in Italy* o equivalenti, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+.

#### **4.3 Rotoloni carta igienica Ecolabel o equivalenti**

Carta igienica maxi rotoli jumbo, ovatta di cellulosa, grammatura minima (gr/mq velo) = 21-24, n. n. 2 veli, lunghezza minima rotolo 350 metri.

I prodotti offerti devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, oppure devono essere costituiti da polpa di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e/o per almeno il 70% riciclata, in possesso della certificazione *Programme for Endorsement of Forest Certification schemes* (PEFC® Recycled, “Riciclato PEFC®”, certificato PEFC®) o dell’etichetta *Remade in Italy* o equivalenti, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+.

#### **4.4 Bobine industriali carta Ecolabel o equivalenti**

Bobine industriali in carta, materiale ovatta di cellulosa, grammatura (gr/mq velo)= 21 - 24, n. 2 veli, lunghezza minima rotolo 240 metri, diametro animella di cartone interna da 7,5 a 8 cm oppure perno metallico interno diametro 1,8 cm.

I prodotti offerti devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, oppure devono essere costituiti da polpa di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e/o per almeno il 70% riciclata, in possesso della certificazione *Programme for Endorsement of Forest Certification schemes* (PEFC® Recycled, “Riciclato PEFC®”, certificato PEFC®) o dell’etichetta *Remade in Italy* o equivalenti, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+.

#### **4.5 Carta asciugamani piegata a Z Ecolabel o equivalenti**

Asciugamani piegati a Z in ovatta di cellulosa, grammatura minima (gr/mq velo) = 21-24, n. 2 veli.

I prodotti offerti devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, oppure devono essere costituiti da polpa di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e/o per almeno il 70% riciclata, in possesso della certificazione *Programme for Endorsement of Forest Certification schemes* (PEFC® Recycled, “Riciclato PEFC®”, certificato PEFC®) o dell’etichetta *Remade in Italy* o equivalenti, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+.

#### 4.6 Sapone lavamani in tanica Ecolabel o equivalenti

Sapone lavamani tanica 5 kg, ph neutro.

I prodotti offerti devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

**Il possesso da parte dei prodotti offerti dei requisiti indicati dai Criteri Ambientali Minimi vigenti dovrà essere dimostrato allegando in sede di offerta, a pena di esclusione, opportuna documentazione probatoria (certificazioni, etichette ambientali, schede tecniche), negli appositi campi.**

#### **ART. 5 – Modalità di comunicazione**

Il Fornitore dovrà indicare, prima della stipula del contratto, un Responsabile, che sarà l'interlocutore unico dell'Agenzia per ogni aspetto relativo al contratto.

Prima della stipula del contratto, dovranno essere forniti all'Agenzia un numero di telefono e un indirizzo e-mail ai quali potrà essere inviata ogni comunicazione relativa all'esecuzione delle attività contrattuali, compresi gli ordinativi di fornitura.

#### **ART. 6 – Modalità e tempi di consegna dei beni oggetto della fornitura**

Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura sono effettuate a cura e spese dell'Aggiudicatario nei luoghi indicati negli ordinativi di fornitura. La consegna deve essere effettuata franco magazzino all'indirizzo e al piano indicati nell'ordine, con contestuale consegna della documentazione di trasporto. Tutti gli oneri connessi al trasporto e alla consegna (imballaggi, trasporto, carico, scarico, consegna al piano con o senza montacarichi, etc.) sono interamente a carico del Fornitore. Il materiale utilizzato per l'imballaggio deve essere conforme alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alla corretta conservazione del prodotto e all'assenza di agenti nocivi e riportare l'indicazione del contenuto e del destinatario dei beni.

**La fornitura avverrà, in forma dilazionata, durante l'intero arco di durata del contratto, mediante ordinativi emessi esclusivamente da questa Direzione – Ufficio Affari Generali – Sezione Acquisti e contratti, inviati tramite posta elettronica ordinaria.**

Le consegne dovranno avvenire nei luoghi espressamente indicati nell'ordine di fornitura entro e non oltre **sette giorni lavorativi** conteggiati dalla data di invio dell'ordine, fatta salva la segnalazione di particolari situazioni di urgenza.

La società aggiudicataria può chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione e accettate dall'Agenzia. L'appaltatore dovrà in questi casi darne comunicazione scritta all'Agenzia entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza

maggior potrà essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo verificatosi nella consegna da parte dell'appaltatore.

Le sedi attualmente previste per la consegna sono indicate in **Allegato n. 1** al presente Capitolato. Le sedi potranno subire modifiche anche a seguito di eventuali riorganizzazioni dell'Agenzia con conseguente apertura e/o chiusura di nuovi uffici.

**Per ciascuna sede sono stimate un massimo di sei consegne nell'arco di vigenza del contratto.**

#### **ART. 7 - Controllo materiale fornito**

Il Fornitore assicura che tutti i prodotti offerti siano esenti da difetti e/o vizi occulti, garantiti per un sicuro funzionamento e rispondenti alle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Nel caso in cui la merce consegnata fosse difforme per quantità o qualità rispetto all'ordinativo, l'Agenzia potrà attivare le pratiche di reso, chiedendo via PEC o via e-mail il ritiro dei quantitativi in eccesso o la sostituzione dei prodotti difformi.

Saranno considerati non conformi i prodotti che, anche successivamente alla consegna, risulteranno esternamente integri ma con contenuto interno palesemente danneggiato per difetto di produzione, di imballaggio, di trasporto o altro.

La fornitura dei materiali di consumo verrà sottoposta a controllo all'atto della consegna da parte del personale referente di ciascun Ufficio. La verifica consiste dapprima nella corrispondenza tra materiale ordinato ed effettivamente consegnato e successivamente la rispondenza ai requisiti prescritti nel presente Capitolato.

Qualora gli articoli forniti risultassero non corrispondenti alle prescrizioni del presente Capitolato o difettosi, gli stessi saranno rifiutati dall'incaricato preposto entro un mese dalla consegna.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di sostituirli, a sue spese, entro sette giorni dall'atto del ricevimento della comunicazione di avvenuto rifiuto, fermo restando l'eventuale applicazione delle penali e il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora la sostituzione del prodotto non avvenga nei termini prescritti, la Stazione appaltante si riserva di effettuare l'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'Impresa aggiudicataria.

#### **ART. 8 – Penali**

In caso di ritardo nella consegna oltre il termine previsto nonché in caso di ritardo nel termine assegnato per la sostituzione degli articoli non conformi o difettosi, verrà applicata una penale pari all'1‰ per ogni giorno di ritardo, calcolata sull'ammontare degli articoli ordinati e non consegnati, oppure consegnati e risultati difettosi.

In caso di fornitura di prodotti di qualità difforme da quella dichiarata in sede di gara o non rispondente ai requisiti di cui al presente Capitolato, sarà applicata una penale pari allo 0,3‰ dell'importo contrattuale, ferma restando la sostituzione del prodotto.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale il Fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla notifica della contestazione stessa.

L'Amministrazione contraente si riserva, in caso di tre ritardi nella consegna contestati formalmente all'Impresa aggiudicataria, di approvvigionarsi presso altro fornitore addebitando i maggiori oneri sostenuti all'Impresa aggiudicataria.

Il mancato ritiro dei dispensatori disinstallati al termine del contratto, entro tre mesi dalla data concordata per ciascuna sede, comporterà l'addebito dell'importo dei costi di rimozione e smaltimento sostenuti dalla Stazione Appaltante.

### **ART 9 - Risoluzione anticipata del contratto**

In caso di accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto nel frattempo stipulato verrà risolto, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta con l'incameramento di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.

Il contratto sarà altresì risolto dalla Stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel patto di integrità.

### **ART. 10 – Clausola risolutiva espressa**

Oltre a quanto genericamente previsto dall'articolo 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'appalto, ai sensi dell'art.1456 codice civile, i seguenti casi:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- c) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- e) interruzione non motivata del servizio;
- f) raggiungimento del numero limite di 5 episodi accertati di difformità contestate nell'esecuzione della prestazione rispetto al presente capitolato;
- g) violazione del dovere di riservatezza;
- h) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- i) mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dall'art. 3 legge 136/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nei casi sopra indicati il contratto stipulato è risolto di diritto e con effetto immediato, a seguito della comunicazione da parte della Stazione appaltante mediante lettera raccomandata o P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante ha diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio di ulteriori azioni alle quali l'inadempimento dell'impresa appaltatrice possa dar luogo.

Tutte le cause di ritardo dovute a forza maggiore dovranno essere comunicate a mezzo P.E.C. all'entro 24 ore dal loro verificarsi.

L'impresa appaltatrice può chiedere la risoluzione del contratto nel caso di impossibilità a eseguire le proprie prestazioni, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo quanto disposto dall'art.1672 del codice civile.

Trovano applicazione comunque le penali indicate nelle Condizioni Generali di contratto relative alla fornitura di prodotti - Bando “Beni – prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti”, presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione – MEPA.

Questa Stazione Appaltante si riserva di non stipulare il contratto o di non attivare la fornitura qualora venga attivata qualsivoglia Convenzione CONSIP che preveda la fornitura dell'articolo oggetto della presente procedura.

#### **ART. 11 – Obblighi nei confronti del personale dipendente**

Il Fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi e adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

#### **ART. 12 – Sicurezza sul luogo del lavoro**

Il Fornitore si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (di seguito D.Lgs. n. 81/2008).

Tenuto conto che le attività consistono in mera fornitura di materiali ai sensi dell'art. 26, comma 3 - bis, del D.Lgs. n.81/2008 non sussiste l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. in quanto non esistono rischi da interferenza.

#### **ART. 13 – Fatturazione e pagamento dei corrispettivi**

Le fatture, calcolate sulla base dei singoli prezzi unitari offerti, saranno emesse a seguito dell'emissione del verbale di regolare esecuzione da parte dell'Agenzia relativamente al singolo ordine di fornitura.

La fattura dovrà essere intestata a:

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**

Piazza Mastai, 11– 00153 Roma

C.F. 97210890584, P.IVA 06409601009

ed esclusivamente inviata elettronicamente. Per ulteriori precisazioni ed istruzioni si rinvia al sito istituzionale [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

**Si informa che il codice univoco dello scrivente Ufficio è CBOAH9**

SPLIT PAYMENT: A far data dal 1° luglio 2017 le Agenzie Fiscali sottostanno al regime dello split payment.

**Costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia la regolare intestazione e compilazione della fattura. In particolare la fattura elettronica, oltre ai dati obbligatori previsti dalla norma, dovrà contenere le seguenti informazioni:**

- n. ordine di acquisto;
- n. contratto;



- sede;
- IBAN;
- CIG.

La Società fornitrice emetterà fattura solo a seguito dell'emissione del verbale di regolare esecuzione della fornitura che sarà inoltrato tramite posta elettronica.

L'Agenzia provvederà entro TRENTA giorni dalla data di emissione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

#### **ART. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, L. n. 136/2010.

In particolare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata il conto dedicato dovrà essere comunicato mediante presentazione dell'apposita dichiarazione prima della stipula del contratto e successivamente, in caso di variazione, entro 7 giorni dall'accensione del conto o dalla designazione di conto già in essere a "conto corrente dedicato".

La società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

Stante l'obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui al comma 9 dell'art. 3 della L. n. 136/2010, la Società si impegna a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia.

Ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9 - bis della L. n. 136/2010, la Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova.

Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

La società accetta che l'Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, sulla base della consuntivazione della fornitura effettuata.

La Società si impegna a comunicare per iscritto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT II Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta – Ufficio Supporto – Sezione Acquisti e contratti, Via Raffaele Rubattino, n. 4 - 16126 Genova, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L. n. 136/2010, l'Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è **Z80339EB54**.

#### **ART. 15 - Divieto di cessione del contratto**

È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

#### **ART. 16- Cessione del credito**

I crediti vantati dalla Società verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno Euro 5.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto di cui al precedente art.14, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

#### **ART 17 - Certificazione del credito**

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Società per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, dovrà abilitarsi sulla piattaforma elettronica (sistema PCC), resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e per quel che riguarda questa Agenzia dovrà fare esclusivo riferimento a:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Codice fiscale: 97210890584

Pec: dir.amministrazionefinanza@pec.adm.gov.it

Indirizzo: Piazza Mastai, 11 – 00153 Roma (RM).

#### **ART 18 - Informativa sui dati acquisiti - privacy**

I dati forniti dalla Società rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

Il soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il sottoscritto Dott. Davide Aimar, Dirigente dell'Ufficio Affari Generali della Direzione interregionale.

#### **ART. 19 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento, si fa riferimento alle condizioni generali di contratto relative al bando "Beni – prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti" e nelle disposizioni legislative e regolamentari richiamate.

#### **ART. 20 - Foro competente**

Per eventuali controversie in pendenza del presente atto sarà competente il Foro di Genova.

#### **ART. 21 – Informazioni**

L'Ufficio referente per la procedura di acquisto e la stipula del contratto è la Sezione Acquisti di questa Direzione interregionale (tel n. 010/8541133/102; e-mail [dir.liguria-piemonte-valledaosta.supporto.acquisti@adm.gov.it](mailto:dir.liguria-piemonte-valledaosta.supporto.acquisti@adm.gov.it)).

Per l'effettuazione delle consegne verranno comunicati i referenti delle singole strutture negli ordini di acquisto.

#### **ART. 22 - Imposta di bollo sul contratto**

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello inoltrato da Consip S.p.A. (Risoluzione 96/E del 6/12/2013) il contratto (Documento di Stipula) sarà soggetto ad imposta di bollo.

Come stabilito dalla Legge di Stabilità n. 147/2013 il bollo è dovuto nella misura forfettaria di Euro 16,00 per l'intero documento di stipula, per favorire la digitalizzazione .

Il fornitore provvederà ad attestare a questa Direzione l'avvenuto pagamento del bollo.

In caso di inadempienza questa Direzione provvederà ad inoltrare l'atto di stipula all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione, come previsto dall'art. 19 del DPR n. 642/1972.

#### **ART. 23 - Responsabile del procedimento**

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Affari Generali dott. Davide Aimar.

Ciascuno dei Direttori degli Uffici interessati, per la parte di propria competenza, opererà come Direttore dell'esecuzione.

IL DIRIGENTE DELL'UAG

Dott. Davide Aimar

Documento firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Carretta

Referente per la trattazione: dott.ssa Michela Maggiani